



RINNOVATO IL CCNL EDILI INDUSTRIA

IL COMMENTO

Presso la sede nazionale dei costruttori edili, nella tarda nottata del 19 aprile 2010, è stato firmato l'accordo di rinnovo del CCNL EDILI industria tra Feneal UIL Filca CISL Fillea CGIL e ANCE, dopo una complessa ed incerta trattativa.

Il contratto interessa 1.250.000 lavoratori dipendenti e 350.000 imprese e introduce importanti novità per il settore ed i lavoratori interessati. La durata per la parte economica e per quella normativa è triennale con validità 2010 – 2012.

Il modello contrattuale e le relazioni industriali hanno resistito a questo difficile momento grazie anche alla tenuta unitaria delle forze sindacali. Si è stipulato un buon contratto che difende efficacemente i lavoratori edili dalla crisi. E' un risultato importante perché condiviso da tutti ed offre vere garanzie economiche, salva e rafforza la contrattazione nel territorio, da' un nuovo importante segnale contro il lavoro irregolare e sommerso, rilancia gli Enti Bilaterali. Ora va chiesto a Governo e Parlamento di dare centralità alle politiche del settore, vero volano di crescita dell'economia nazionale.



IL SALARIO NAZIONALE

Dopo forti resistenze, l'aumento salariale ottenuto è di 91 euro al 1° livello (parametro 100) diviso in tre tranches: 30 euro dal 1° aprile 2010, 30 euro dal 1° gennaio 2011 e 31 euro dal 1° gennaio 2012.

Livelli	AUMENTI				NUOVI MINIMI			
	Complessivi	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012	parametri
7	182,00	60,00	60,00	62,00	1.478,71	1.538,71	1.600,71	200
6	163,80	54,00	54,00	55,80	1.330,83	1.384,83	1.440,63	180
5	136,50	45,00	45,00	46,50	1.109,02	1.154,02	1.200,52	150
4	127,40	42,00	42,00	43,40	1.035,11	1.077,11	1.120,51	140
3	118,30	39,00	39,00	40,30	961,16	1.000,16	1.040,46	130
2	106,47	35,10	35,10	36,27	865,05	900,15	936,42	117
1	91,00	30,00	30,00	31,00	739,36	769,36	800,36	100

IL SALARIO TERRITORIALE

A decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l'Elemento Economico Territoriale ed entra in vigore il nuovo Elemento Variabile della Retribuzione. Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le Organizzazioni territoriali potranno concordare la misura territoriale di tale istituto fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010. Gli importi in atto dell'EET saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'EVR sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Per la sua determinazione saranno utilizzati 5 parametri di cui 4 individuati a livello nazionale ed uno a livello territoriale. Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Ogni anno le parti procederanno al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. L'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri risultati positivi, sino al 100% della misura fissata territorialmente.

Qualora 2 dei suddetti parametri dovessero risultare positivi ma la somma dei rispettivi pesi ponderali fosse inferiore al 30 %, quest'ultima misura sarà comunque garantita.

Determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari Iva.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa con un solo indicatore negativo erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o RSU;

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse.

Entro il primo anno di vigenza del nuovo contratto è prevista l'entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro che costituirà uno strumento idoneo per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia.

Con questo progetto si intende ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiranno i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;

Una volta a regime il sistema permetterà alle imprese in regola di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili; allo stesso modo le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter proporre le proprie candidature.

Si conferma la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e si riconosce la necessità di porre in essere **interventi mirati alla razionalizzazione** dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

Per rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, e nell'ottica che i costi di gestione siano sempre correlati alle effettive esigenze del singolo Ente, si sono introdotti tetti massimi dei costi di gestione rispetto alle entrate la cui entità sarà definita entro 3 mesi.

Inoltre si ribadisce l'obbligo dell'adozione dello statuto e del bilancio tipo per tutti gli enti operanti sul territorio a garanzia dei principi di trasparenza e omogeneità dell'intero sistema.

A decorrere dall'esercizio 2010 la Cassa Edile dovrà affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un **bilancio consolidato** che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Qualora vengano riscontrati comportamenti difforni dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato. Qualora il problema non trovi soluzione secondo le procedure previste, le parti sociali nazionali potranno anche arrivare a commissariare l'Ente.

I casi per i quali sarà applicata questa procedura sono ben definiti:

- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del durc in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT.

Inoltre, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal CCNL industria ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione è tenuta entro 30 giorni dalla stipula del ccnl a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.





BANCA DATI REGOLARIT' CONTRIBUTIVA

Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare direttamente la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del ccnl.

Entro lo stesso termine le parti sociali nazionali individueranno le province dove la verifica della congruità andrà in vigore in via sperimentale e la decorrenza di avvio per l'intero territorio nazionale .

Resta fermo l'impegno a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le integrazioni per la notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione di una Commissione provinciale di coordinamento.

PART-TIME

Alle imprese che instaurano contratti a tempo parziale eccedenti la percentuale del 3% prevista dall'articolo 78 del ccnl, sarà impedito il rilascio del DURC a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento.

FERIE

Al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dagli accordi locali, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo la compatibilità con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda

DIRITTO ALLO STUDIO

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi previsti, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del CCNL



DECORRENZA E DURATA

Il CCNL sottoscritto si applica dal **1° aprile 2010** al **31 dicembre 2012** ai rapporti di lavoro in corso alla data del 19 aprile 2010 o instaurati successivamente.

Il CCNL prevede che in ogni provincia sia designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Il Numero le modalità ed i costi per il finanziamento della sua attività, anche con riferimento alla formazione del RLst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.

Fermo restando quanto già pattuito a livello territoriale, i costi del RLst saranno addebitati alle imprese che non hanno eletto o designato il Rls aziendale. Il RLst eserciterà la sua attività nelle aziende con meno di 15 dipendenti in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.

L'impresa dovrà garantire al RLST l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) e dovrà fornire copia della documentazione aziendale necessaria per acquisire informazioni in merito alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, il coordinatore dei RLS nel sito produttivo potrà avvalersi della collaborazione e del supporto dei RLST.

La formazione alla sicurezza dovrà essere **potenziata e uniformata** nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati paritetici territoriali. A tal fine sarà rafforzato il ruolo della Commissione Nazionale dei CPT per fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Comitati Paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere.

E' quindi affidata al sistema dei CPT la formazione specifica in cantiere connessa alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza CPT e la Scuola edile dovranno utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti.

Il protocollo per il rilancio del FONDO PENSIONE PREVEDI tenta di proseguire e migliorare il percorso già tracciato relativo ad una previdenza complementare per i lavoratori del settore contrastando il preoccupante calo di adesioni che pone seri pericoli intermini di sostenibilità amministrativa/gestionale del Fondo stesso.

Per favorire l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore si adotteranno diverse misure:

- a) delega volontaria del lavoratore che aderisce per prelevare la quota contributiva direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile.
- b) adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di novità da parte di COVIP;
- c) certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
- d) promozione di azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % fissato dal ccnl 18 giugno 2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo costituito in Cassa Edile.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla relativa Commissione Paritetica, per costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato al Fondo Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

Il rimanente 50% del contributo sarà versato dalle imprese nell'apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso la Cassa Edile.



www.fenealuil.it